

Modalità di esercizio vendite straordinarie

Saldi fine stagione - In due soli periodi annuali della durata massima di 60 giorni, stabiliti dalla Giunta Regionale, sono consentite le vendite di fine stagione di prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda e, in genere, prodotti che, se non venduti entro un certo tempo, siano comunque suscettibili di notevole deprezzamento.

Non è dovuta alcuna comunicazione.

Salvo diversa indicazione regionale, durante i periodi dei saldi, e trenta giorni prima, i negozi che vendono prodotti stagionali, articoli di moda o prodotti suscettibili di notevole deprezzamento, non possono effettuare vendite promozionali.

Anche per le vendite di fine stagione, la merce proposta in offerta deve essere tenuta fisicamente separata in modo chiaro e inequivoco dalla merce posta in vendita in modo ordinario; se ciò non fosse possibile la vendita ordinaria non potrebbe essere esercitata.

Vendite promozionali - Le vendite promozionali sono quelle effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere la vendita di uno, più o tutti i prodotti del proprio esercizio, applicando sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita.

Non è dovuta alcuna comunicazione.

Le vendite promozionali dei prodotti stagionali e di moda non possono essere effettuate nel periodo dei saldi e nei trenta giorni antecedenti, né in ogni caso dal 25 novembre al 31 dicembre.

Le vendite promozionali dei prodotti alimentari, dei prodotti per l'igiene della persona e per l'igiene della casa non sono soggette a queste limitazioni.

Liquidazioni - Nei casi di liquidazione, l'interessato deve comunicare l'evento con apposito modulo comunale da trasmettere al SUAP almeno 15 gg. prima della data di inizio della liquidazione. Dette vendite di liquidazione possono essere effettuate in ogni momento dell'anno con una durata massima di 13 settimane.

Nella **liquidazione di tipo a) per cessata attività**, alla comunicazione deve essere allegata la SCIA debitamente compilata e l'autorizzazione di media o grande struttura di vendita rinunciata. L'autorizzazione o abilitazione cessata mantiene la sua validità fino al termine della liquidazione e per un periodo di sei mesi, successivo alla liquidazione, il titolare dell'attività cessata non può aprire un nuovo esercizio nello stesso locale per il commercio dello stesso settore merceologico.

Nella **liquidazione di tipo b) per cessione d'azienda**, alla comunicazione deve essere allegata la SCIA debitamente compilata unitamente alla copia dell'atto notarile di cessione d'azienda. Poiché il presupposto della liquidazione è il trasferimento della titolarità dell'azienda in un contesto di continuità operativa, è evidente che la sua durata non può eccedere la data di inizio dell'attività da parte del subentrante.

Fino a tale momento l'abilitazione o l'autorizzazione trasferita mantengono la loro validità a nome del cedente. Si precisa che non costituisce trasferimento d'azienda l'acquisizione da parte di altre società che ne detengono il controllo mediante il possesso della maggioranza azionaria o mediante particolari vincoli contrattuali, oppure quando la società subentrante è collegata mediante la partecipazione nell'azienda rilevata in misura superiore al decimo del capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotata in borsa.

Nella **liquidazione di tipo c) per trasferimento d'esercizio**, alla comunicazione deve essere allegata la SCIA debitamente compilata unitamente alla copia dell'autorizzazione. Poiché il presupposto della liquidazione è il trasferimento dell'esercizio in altro locale in un contesto di continuità aziendale, è evidente che l'abilitazione o l'autorizzazione trasferita mantengono la loro validità anche in pendenza della loro regolarizzazione amministrativa. La vendita di liquidazione può essere effettuata anche in locali diversi dall'esercizio originario ed in locali allo scopo temporaneamente assentiti all'uso previa richiesta specifica da presentare al SUAP.

Nel caso di cui alla **lettera d) per trasformazione o rinnovo locali**, fermo l'obbligo della comunicazione, la vendita di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali può essere effettuata una sola volta per ciascun anno solare e comunque liberamente nei mesi di febbraio e agosto, ma è vietata nei trenta giorni precedenti il periodo di effettuazione dei saldi di fine stagione, nonché nel periodo intercorrente dal 25 novembre al 31 dicembre. Alla comunicazione va allegata in copia la comunicazione, SCIA o permesso di costruire previsti dalle leggi edilizie; per le operazioni di rinnovo di minore entità quali, ad esempio, la tinteggiatura delle pareti, la sostituzione degli arredi, la riparazione o sostituzione di impianti, la comunicazione deve recare una descrizione della natura effettiva dell'intervento. La durata massima è di sei settimane ed al momento della sua cessazione, il negozio deve restare chiuso per un periodo pari a un terzo della durata della vendita straordinaria e comunque per un periodo non inferiore a 7 giorni.

Dall'inizio di ogni forma di liquidazione è vietato introdurre nel locale o sue pertinenze merci del genere di quelle offerte in liquidazione, siano esse acquistate o acquisite ad altro titolo, anche in conto deposito. Il divieto opera solo per il tipo di merce di cui alla distinta comunicata.

La liquidazione potrebbe interessare solo una parte della tipologia merceologica del negozio; in tale caso la merce venduta in modo ordinario deve essere tenuta fisicamente separata da quella posta in liquidazione; se ciò non fosse possibile la vendita ordinaria non potrebbe essere esercitata.